

## **ORDINANZA DEL SINDACO n. 120 del 18/10/2024**

**Oggetto: INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO  
ATMOSFERICO DAL 01/10/2024 AL 30/04/2025 E REVOCA  
ORDINANZA 108/2024**

PREMESSO che:

- le sorgenti mobili sono la principale causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- la Regione Veneto, con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale nr. 90 del 19/4/2016;
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana di Padova" (TTZ) della provincia di Padova per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco

dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "*nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*";

VISTO che la DGRV 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO<sub>2</sub>);

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la DGRV 1500 del 16/10/ 2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

DATO ATTO che nella riunione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 29/07/2024 sono state definite le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare per il periodo 1/10/2024 – 30/04/2025 come da verbale pervenuto in data 27/08/2024 prot. n. 20578;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

Ritenuto inoltre:

- di non derogare il divieto di combustione all'aperto in occasione della manifestazione in ricorrenza della Befana come riportato per mero errore nella precedente ordinanza 107/2024;
- di derogare il divieto di combustione all'aperto di residui vegetali per le attività commerciali di cottura e vendita caldarroste;
- di revocare la propria ordinanza sindacale n. 108/2024 (che a sua volta revocava l'ordinanza n. 107/2024);

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

## **ORDINA**

- Di revocare l'ordinanza n. 108/2024 (che a sua volta revocava l'ordinanza n. 107/2024)

**- LIVELLO "VERDE": nel periodo dal 01/10/2024 al 13/12/2024 e dal 7/01/2025 al 30/04/2025**

- a) Divieto di circolazione nelle giornate **dal Lunedì al Venerdì** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Ciclomotori e Motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le deroghe indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

(\*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

- b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;

- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
  - autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;
- c) divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*per l’installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
  - l’applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore;
- h) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);
- i) introduzione da parte dei Comuni dell’Agglomerato di Padova di una domenica ecologica al mese nel periodo ottobre – aprile (6/10/2024 – 10/11/2024 - 1/12/2024 – 26/01/2025 -23/02/2025 – 30/03/2025 – 27/04/2025) per le quali, qualora le limitazioni della viabilità dovessero essere diverse dalle limitazioni della presente ordinanza, sarà predisposto specifico atto.

**ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** *tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.*

**1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE" nel periodo dal 01/10/2024 al 13/12/2024 e dal 7/01/2025 al 30/04/2025**

- a) divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (*artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
  - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
  - Ciclomotori e Motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0, 1;
- nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con le eccezioni indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;
- (\*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*
- b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); *(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;
- c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, derogando da tale divieto le attività commerciali di cottura e vendita caldarroste;

- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/23 al 15/04/24);
- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- l) introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di una domenica ecologica al mese nel periodo ottobre – aprile (6/10/2024 – 10/11/2024 - 1/12/2024 – 26/01/2025 - 23/02/2025 – 30/03/2025 – 27/04/2025) per le quali, qualora le limitazioni della viabilità dovessero essere diverse dalle limitazioni della presente ordinanza, sarà predisposto specifico atto;

**2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO” nel periodo dal 01/10/2024 al 24/12/2024 e dal 27/12/2024 al 30/04/2025**

- a) Divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (*artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*):
- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  - Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  - Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
  - Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 (h 8.30 – h 12.30);
  - Ciclomotori e Motoveicoli (\*) categoria “L” Euro 0, 1;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con le eccezioni indicate all’Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

*(\*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

- b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); *(per l’installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;
- c) divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, derogando da tale divieto le attività commerciali di cottura e vendita caldarroste;
- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli

spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/2024 al 15/04/2025);

- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- l) introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di una domenica ecologica al mese nel periodo ottobre – aprile (6/10/2024 – 10/11/2024 - 1/12/2024 – 26/01/2025 - 23/02/2025 – 30/03/2025 – 27/04/2025) per le quali, qualora le limitazioni della viabilità dovessero essere diverse dalle limitazioni della presente ordinanza, sarà predisposto specifico atto;
- m) lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C (*misura proposta dalla Provincia di Padova*);

### **DI DEROGARE**

rispetto alle limitazioni del traffico, per tutti i tre livelli di allerta, la seguente viabilità:

Strada Regionale 11;

Strada Provinciale n 13 (Via Pelosa – Via Marconi);



Strada Provinciale n 55 (Via Mazzini – Via Garibaldi – Via Brentelle);

Zona Industriale;

Tratto autostradale ricadente nel territorio comunale;

Il Consorzio di Polizia Municipale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a modifica della presente ordinanza, che si rendano necessari, per assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni pubblici e privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. nr 104 del 2/7/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL. PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

AM/FB

**Rubano li, 18/10/2024**

**La Sindaca**

CHIARA BUSON / INFOCERT S.P.A.

